



Le novità in ambito di:

❖ legislazione ❖ prassi

- ✓ SETTORE DOGANALE
- ✓ SETTORE ACCISE E IMPOSTE SULLA
PRODUZIONE E SUI CONSUMI



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

 Settore doganale

- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 della Commissione, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
- ❖ Decisione n. 1/2022 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Montenegro, del 9 febbraio 2022, che modifica l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/934 della Commissione, del 16 giugno 2022, che dispone la registrazione delle importazioni di determinate ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco
- ❖ 2022/C 223/03 del 8.6.2022 - Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n.22 del 6 giugno 2022 - Reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all'importazione - Indicazioni procedurali H1-H5
- ❖ Agenzia delle dogane e Monopoli - Informativa del 08/06/2022 - Pagamento tramite pagoPA integrata nel portale OPERA. Nuove funzionalità per il pagamento delle dichiarazioni a pronta riscossione
- ❖ Agenzia delle dogane e Monopoli - Avviso del 13/06/2022 - Nuove misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione ucraina - sesto pacchetto sanzioni
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 27 giugno 2022 - Operatività del nuovo sistema all'importazione
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 27 giugno 2022 - Assegnazione Pro-rata delle richieste di prelievo da contingenti tariffari
- ❖ Agenzia delle dogane e Monopoli - Avviso del 30 giugno 2022 - Sorveglianza radiometrica all'importazione

 Settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi

- ❖ Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 72 - attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'unione
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - prot. 285111/RU Roma, 27 giugno 2022 determinazione direttoriale - Decorrenza dell'obbligo di presentazione dell'e-DAS nazionale e unionale e dell'e-AD per oli lubrificanti e bitumi;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - prot. 287104/RU Roma, 27 giugno 2022 determinazione direttoriale - Modificazioni alla determinazione e-DAS n.138764 del 10/05/2020
- ❖ Agenzia delle dogane e dei Monopoli - circolare n.23/2022 del 8 giugno 2022 - ulteriore rideterminazione temporanea aliquote di accisa sui carburanti e adempimenti per gli esercenti



Regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 della Commissione, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Regolamento 2022/913 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n° 1793 del 2019 che stabilisce le norme relative all'incremento temporaneo dei controlli sulle operazioni di ingresso nell'Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale. Allo stesso modo, sempre il regolamento 2022/913, attua il regolamento (UE) 2017/625, inserendo in un unico quadro legislativo le norme applicabili ai controlli ufficiali sugli animali e le norme sulle merci che entrano nell'Unione e il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, e che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Le modifiche riguardano principalmente alcune categorie di prodotti che vengono esclusi dall'applicazione del regolamento in rassegna. Viene, inoltre, data facoltà alle autorità competenti di esentare dai controlli di identità e fisici, compresi il campionamento e le analisi di laboratorio alcune partite di prodotti purché questi rispettino alcune condizioni individuate dal regolamento in oggetto.

La definizione di «immissione sul mercato», come enunciata nel regolamento 1973/2019, è stata infine soppressa.



Decisione n. 1/2022 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Montenegro, del 9 febbraio 2022, che modifica l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Con la decisione in esame pubblicata in data 9 giugno 2022 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, è stato modificato “l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra”, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa.

In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, l'Unione europea, e la Repubblica di Montenegro, hanno convenuto di applicare una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata che possono essere usate bilateralmente come norme di origine in luogo di quelle stabilite nella convenzione.

Le norme transitorie si applicano fino all'entrata in vigore della modifica della convenzione regionale su cui sono basate. Si prevede, inoltre, che quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA (*Islanda, Liechtenstein, Norvegia e la Svizzera*), le Isole Faerøer, l'Unione europea, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione EUR.1 o una dichiarazione di origine.

La decisione è entrata in vigore con effetto dal 9 febbraio 2022.



Regolamento di esecuzione (UE) 2022/934 della Commissione, del 16 giugno 2022, che dispone la registrazione delle importazioni di determinate ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco

La Commissione europea, con il regolamento in rassegna, dispone l'obbligo di registrazione all'importazione di determinate ruote di alluminio di cui alle voci da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050) originarie del Marocco per un periodo di quattro settimane a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Sulla base di elementi di prova sufficienti, la Commissione intende avviare il citato procedimento ai fini della successiva applicazione di misure antidumping nei confronti di tali importazioni.



2022/C 223/03 del 8.6.2022 - Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese

A seguito della domanda presentata dalla European Steel Association («EUROFER») per conto di alcuni produttori dell'Unione, la Commissione Europea, con l'avviso in rassegna, ha comunicato l'apertura di un riesame delle misure antisovvenzioni che gravano su determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti originari della Repubblica popolare cinese all'atto di importazione.

I prodotti in questione sono classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226191091 e 7226191095), 7226 91 91 e 7226 91 99.

Il riesame coprirà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

L'operazione di riesame viene chiesta alla luce della pubblicazione di un avviso nella GU del 16/09/2021, con il quale si comunicava l'imminente scadenza di tali misure. Quest'ultime consistono in dazi antisovvenzioni definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione.

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, la Commissione ha invitato i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame a partecipare ad un'inchiesta, distinta da quella già avviata per gli stessi prodotti sui dazi antidumping (già trattata nella Tax News del mese scorso).

Le risultanze dell'operazione di riesame comporteranno l'abrogazione o il mantenimento, ma non la modifica, di dette misure.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n.22 del 6 giugno 2022 - Reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all'importazione - Indicazioni procedurali H1-H5

Con la circolare n.22 del 6 giugno 2022 l'Agenzia delle dogane e Monopoli ha comunicato la reingegnerizzazione dei processi informativi richiesti per tutti gli scambi di informazioni tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali e per l'archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale.

A decorrere dal 9 giugno 2022 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato il sistema nazionale di importazione applicando il modello di dati definito a livello unionale EUCDM (*European Union Customs Data Model*) e il messaggio IM è sostituito dai tracciati H1-H5 definiti dalla normativa unionale.

Entro il 31 dicembre 2022 tutti gli stati membri sono tenuti ad aggiornare i propri sistemi informatici (art.278 CDU, modificato dall'art.1 Reg.(UE) 2019/632).

Per prendere visione delle novità relative alla nuova dichiarazione doganale di importazione si rimanda all'approfondimento contenuto nel [Tax Alert](#) pubblicato il 17 giugno 2022 sul nostro sito web.



Agenzia delle dogane e Monopoli - Informativa del 08/06/2022 - Pagamento tramite pagoPA integrata nel portale OPERA. Nuove funzionalità per il pagamento delle dichiarazioni a pronta riscossione

Con la comunicazione in rassegna l'ADM rende nota la possibilità e le modalità di pagamento dei tributi tramite la piattaforma pagoPA integrata nel portale dei pagamenti OPERA (Operazioni di Pagamento e Rendicontazione Automatica) tra gli altri anche degli importi accertati con i nuovi messaggi Hx.

Le applicazioni sono disponibili in ambiente di esercizio dal 6 giugno 2022.

A partire dal 15 settembre i debiti delle dichiarazioni a pronta riscossione saranno gestiti esclusivamente sulla piattaforma OPERA.



Agenzia delle dogane e Monopoli - Avviso del 13/06/2022 - Nuove misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione ucraina - Sesto pacchetto sanzioni

Il presente avviso, pubblicato dall'Agenzia delle dogane e Monopoli, ha fornito chiarimenti circa le nuove misure restrittive, pubblicate nel sesto pacchetto di sanzioni, in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Nell'avviso sono riportati i codici documento che l'operatore deve dichiarare nel campo di testo libero della dichiarazione doganale di importazione, a seconda della situazione nella quale si trova per l'attuazione delle deroghe previste dal suddetto regolamento

Per un ulteriore approfondimento dell'argomento si veda anche la Tax news pubblicata nel mese di giugno.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 27 giugno 2022 - Operatività del nuovo sistema all'importazione

Con l'avviso in rassegna, l'Agenzia ha comunicato che sono stati rimossi i malfunzionamenti legati a un errato rilascio software per la produzione del prospetto di riepilogo contabile riscontrati dagli operatori.

A seguito di questo impedimento, viene prorogata al 18 luglio la prossima scadenza riportata nell'informativa prot. n. [238445/RU del 7 giugno 2022](#) circa l'utilizzo del nuovo sistema di gestione delle bolle di importazione in formato XML nell'ambito della reingegnerizzazione AIDA.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 27 giugno 2022 - Assegnazione Pro-rata delle richieste di prelievo da contingenti tariffari

Con l'avviso pubblicato dall'Agenzia delle dogane in data 27 giugno 2022, in prossimità dell'apertura di contingenti tariffari relativi all'importazione di determinati prodotti, l'ADM ha illustrato le modalità attuative per la presentazione dell'istanza di rettifica delle dichiarazioni doganali qualora siano rinvenute assegnazioni nulle o parziali della quota di prelievo del contingente richiesta, anche alla luce del nuovo sistema reingegnerizzato AIDA import.

Qualora gli Uffici dovessero rinvenire assegnazioni nulle o pro-rata, provvederanno tempestivamente ad informare gli operatori economici della possibilità di presentare apposite istanze di rettifica entro non oltre sette giorni di calendario; seguirà diversamente il formale invito di pagamento. L'istanza dovrà essere integrata sia del nuovo singolo relativo alla parte di contingente non accettata, sia la rettifica in termini di diminuzione di massa e di base imponibile.

Per effettuare la suddetta procedura, l'operatore può utilizzare il nuovo sistema telematico tramite la piattaforma AIDA che acquisisce l'istanza di rettifica a sistema rendendo più efficiente le operazioni di inserimento.



Agenzia delle dogane e Monopoli - Avviso del 30 giugno 2022 - Sorveglianza radiometrica all'importazione

Con l'avviso in rassegna, pubblicato in data 20 giugno 2020 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che a seguito della modifica apportata dall'articolo 40 del DL n. 17/2022, convertito in Legge n. 34/2022, dal 1° luglio 2022 sono soggetti a sorveglianza radiometrica sia i prodotti semilavorati metallici indicati nell'Allegato XIX del Decreto Legislativo n. 101/2020 come da precedenti disposizioni, sia i prodotti finiti in metallo specificatamente elencati nel suddetto Allegato e che siano importati nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito indicati nell'Allegato 3 dell'Allegato XIX citato.

Per la corretta compilazione del tracciato della nuova dichiarazione doganale il dichiarante è tenuto ad indicare nell'apposito spazio di testo libero (data element 12 04 000 00004) il codice certificato 04AO "Attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica (D.Lgs n.31 luglio 2020, n.101, art.72 comma 2 e ss.mm.ii)".



Sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA del 9 giugno 2022 - C 599/20 - «Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 29 - Determinazione del valore in dogana - Valore di transazione - Articolo 29, paragrafo 1, lettera d) - Nozione di “persone legate” - Articolo 181 bis - Fondati dubbi sulla veridicità del prezzo dichiarato»

Con la sentenza in esame, il Giudice europeo chiarisce che è possibile rideterminare il valore dichiarato in dogana qualora dovesse emergere da formale documentazione che tra il venditore e il compratore vi sia un rapporto di controllo diretto o indiretto oppure giuridicamente possano considerarsi associati.

Allo stesso modo, la sentenza precisa che non è sufficiente l'esistenza di un rapporto fiduciario per determinare un rapporto di controllo di fatto diretto o indiretto tra compratore e venditore, ma è necessario che una delle due parti sia in grado di esercitare un potere di costrizione o di orientamento sull'altro o che una terza persona possa esercitare il medesimo potere su di essi.

Inoltre, qualora il valore in dogana delle merci importate, non possa essere determinato in conformità della normativa di riferimento, per attribuire un corretto valore è possibile utilizzare le informazioni relative alle merci che hanno la stessa origine e che, pur non essendo similari, rientrano nell'ambito del medesimo codice TARIC, contenute in apposite banche dati nazionali.



Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 72 - attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'unione

Con il decreto legislativo n. 72 del 27 maggio 2022 viene attuata la direttiva (UE) 2019/2235 che ha introdotto nuove norme - in tema di accise - in merito ai beni e servizi destinati all'uso delle forze armate di altri Stati membri, modificando la Direttiva 2008/118/CE; le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° luglio 2022.

In relazione al regime di accise, l'intervento legislativo si è concretizzato con l'aggiunta al primo comma dell'articolo 17 del D.Lgs n. 504 del 1995 della lettera b-bis ed esentando da accisa i beni destinati alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale l'accisa è esigibile, a condizione che tali beni risultino destinati all'uso di suddette forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle loro mense, dal momento in cui queste pongono in essere uno sforzo di difesa finalizzato ad un'attività dell'Unione europea nell'ambito di sicurezza e di difesa comune.

Modifiche sono state previste anche ai fini dell'IVA, prevedendo la non imponibilità delle cessioni nei confronti dei citati soggetti.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - prot. 285111/RU Roma, 27 giugno 2022
determinazione direttoriale - Decorrenza dell'obbligo di presentazione dell'e-DAS nazionale e unionale e dell'e-AD per oli lubrificanti e bitumi;

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - prot. 287104/RU Roma, 27 giugno 2022
determinazione direttoriale - Modificazioni alla determinazione e-DAS n.138764 del 10/05/2020

Attraverso le determinazioni direttoriali del 27 giugno 2022 (285111/RU - 287104/RU) emanate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono state previste novità in tema di e-DAS (documento di accompagnamento semplificato in forma telematica) la cui disciplina è stata per la prima volta introdotta con la determinazione direttoriale n. 138764/RU del 10 maggio 2020 (Determinazione e-DAS).

Con la pubblicazione dei provvedimenti avvenuta nel mese di giugno 2022 l'Agenzia ridefinisce le disposizioni riguardo l'emissione del DAS in formato elettronico sul territorio nazionale ed in ambito unionale.

In particolare, con la determinazione n. 285111/RU, tale obbligo inizialmente previsto per la benzina ed il gasolio usato come carburante oltre che per uso agricolo è stato esteso a partire dal 1° luglio 2022 ai seguenti prodotti:

- Oli minerali di cui all'articolo 21, comma 2, lettere da a) a e), del TUA (*benzine, cherosene, gasolio, olio combustibile*);
- Gas di petrolio liquefatti, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera f), del TUA, limitatamente al trasporto per carichi predeterminati;
- Prodotti energetici, di cui all'articolo 21, commi 3,4,5 del TUA, qualora ricorrano i presupposti per la sottoposizione ad accisa, fermo restando il possibile utilizzo di altri documenti di trasporto ove consentito da disposizioni specifiche per i singoli casi.

Allo stesso tempo, l'obbligo dell'utilizzo dell'e-DAS nazionale è stato posticipato al 1° aprile 2023 relativamente a tutti gli altri prodotti assoggettati diversi da quelli sopraindicati e a quelli condizionati.

In ambito unionale, la decorrenza dell'obbligo di presentazione dell'e-DAS, ai sensi dell'articolo 10 del TUA, è stabilita a partire dal 13 febbraio 2023.

Si ricorda che le modalità di presentazione del suindicato documento di accompagnamento semplificato digitale sono indicate nella determinazione direttoriale 138764/RU del 10 maggio 2020.

Con la Determinazione direttoriale n. 287104/RU del 27 giugno 2022 vengono invece apportate modifiche al precedente provvedimento emesso dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli n. 138764/RU, 10 maggio 2022 (Determinazione e-DAS).

Tra le novità più importanti si annoverano:

- introduzione all'articolo 2, comma 1, Determinazione e-DAS, dei carburanti ad uso agricolo ai fini dell'utilizzo dell'e-DAS;
- esclusione dell'obbligo di esposizione sul documento e-DAS della ricevuta di versamento dell'IVA sui carburanti eseguito con modello F24 come disposto dall'introduzione dell'articolo 6-bis all'art. 3 della determinazione e-DAS 2020;
- la previsione del controllo automatizzato della validità della licenza di esercizio del deposito commerciale destinatario in luogo della presentazione della stessa al deposito fiscale mittente di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto 14 dicembre 2001, n. 454 in relazione al trasferimento dei carburanti ad uso agricolo e denaturati;
- il trasferimento di gasolio e di benzina denaturati per uso agricolo tra depositi commerciali è effettuato, per il tramite di un deposito fiscale mittente, previa autorizzazione ad operare come transitante presso quest'ultimo, secondo la procedura di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto 14 dicembre 2001, n. 454 ai sensi della quale è consentito agli esercenti dei depositi commerciali prelevare prodotti denaturati dai depositi fiscali per inviarli direttamente ad altri depositi commerciali senza immetterli materialmente nei propri impianti. Ciò è previsto dal nuovo comma 12 bis, articolo 12, della determinazione e-DAS del 2020;
- il venir meno della necessità di attendere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad opera dell'ufficio dell'Agenzia competente in merito all'utilizzo dell'e-DAS da parte degli operatori del settore tenuti all'impiego di tale documento per il gasolio e la benzina assoggettati all'aliquota di accisa normale prevista dall'Allegato I al TUA nonché denaturati per uso agricolo anche per gli altri prodotti energetici indicati nella comunicazione di cui all'articolo 18, comma 3-bis, della determinazione e-DAS;
- l'introduzione del comma 2-ter all'articolo 20 della determinazione direttoriale e-DAS, ai sensi del quale nei casi di rifornimento diretto di carburanti esenti per la navigazione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto 15 dicembre 2015, n. 225, gli Uffici delle Dogane controllano la congruenza dei dati degli e-DAS emessi e dell'attestazione di ricezione del prodotto apposta dal comandante dell'imbarcazione rifornita, con quelli resi disponibili dai sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate installati sulle autobotti e sulle bettoline utilizzate per il trasporto.



Agenzia delle dogane e dei Monopoli - Circolare n.23/2022 del 8 giugno 2022 - ulteriore rideterminazione temporanea aliquote di accisa sui carburanti e adempimenti per gli esercenti

Con la circolare n. 23/2022 pubblicata in data 8 giugno 2022, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rammentato le ultime disposizioni in tema di riduzione delle aliquote sui carburanti. In particolare ha ribadito la vigenza dell'ulteriore rideterminazione delle aliquote di accisa sui carburanti fino all'8 luglio 2022.

Il termine poc'anzi citato è stato, tuttavia, **prorogato fino al 2 agosto 2022** a seguito del **Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare ai sensi dell'art. 1, commi 290-292, della legge, n. 244/2007 e dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 21/2022. Le aliquote rideterminate sono così stabilite:

- benzina: **478,40 euro per mille litri**;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: **367,40 euro per mille litri**;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: **182,61 euro per mille chilogrammi**;
- gas naturale usato per autotrazione: **zero euro per metro cubo**.

Con il decreto in corso di pubblicazione alla chiusura della presente Tax News si prevede, per i depositi commerciali e i distributori di carburanti, la comunicazione entro il 9 agosto 2022 all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 2 agosto 2022.

Contatti:

BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale in Italia e nel mondo.

Milano

Viale Abruzzi, 94

Roma

Via Ludovisi, 16

Torino

Corso Re Umberto, 9bis

Bologna

Corte Isolani, 1

Treviso

Viale G. Verdi, 1

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 4 luglio 2022.

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2022 BDO (Italia) - Tax News dogane & accise - Tutti i diritti riservati.